

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1830)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1982

Disciplina del trattamento di fine rapporto

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto dell'indennità di anzianità ha giustificazioni storiche e giuridiche intese ad attenuare le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tale istituto ha assunto nel tempo caratteristiche peculiari non sempre facilmente analizzabili e ha determinato anche pareri discordanti in ordine alla sua opportunità.

Peraltro la legge 31 marzo 1977, n. 91, per la rilevanza dei suoi effetti, ha concentrato sul problema dell'indennità di anzianità un vasto interesse, accompagnato anche da proposte di modificazioni dell'attuale disciplina.

In questo quadro intende collocarsi il presente disegno di legge, col quale viene riconsiderato l'intero istituto nell'attuale contesto socio-economico.

Il disegno di legge è diviso in due titoli. Nel primo sono indicati i caratteri a pieno regime del nuovo istituto denominato « trattamento di fine rapporto ». Nel secondo sono indicate le modalità per il passaggio dall'indennità di anzianità al nuovo trattamento di fine lavoro.

L'articolo 1 reca la norma fondamentale che stabilisce il nuovo trattamento, il cui diritto matura al momento della cessazione del rapporto. A differenza dell'abolita indennità di anzianità, il trattamento di fine rapporto si forma sulla base della retribuzione di ciascun anno anziché dell'ultima retribuzione.

La misura del trattamento è determinata, anno per anno, in ragione di una mensilità della retribuzione globale annua, come definita dall'articolo 2.

Lo stesso articolo 1 dispone l'assorbimento delle quote pregresse dell'indennità di anzianità nel nuovo trattamento di fine rapporto cumulandosi ad esso, ad ogni effetto.

Tale mensilità è stabilita in misura uguale per affermare il principio, fondamentale nel presente disegno di legge, della parità di trattamento tra tutti i lavoratori nella formazione di un patrimonio di risparmio, disponibile alla cessazione del rapporto di lavoro; tuttavia, tale parità è rinviata dall'articolo 10, per evidenti ragioni inerenti ai costi d'impresa, alla scadenza ultima del 31 dicembre

1989, salvo la prevedibile realizzazione graduale attraverso contratti collettivi.

La mensilità in parola viene determinata dividendo la retribuzione annua per 13,5.

L'attuale misura dell'indennità di anzianità, invece, è riferita ad 1/12 dell'ultima retribuzione ed equivalente all'8,33 per cento. La diminuzione è giustificata, oltreché dalla mutata natura e funzione dell'istituto, dalla considerazione che la retribuzione su cui viene computata la mensilità è globale e comprensiva, a differenza di quanto avviene in base alla normativa vigente, della stessa indennità di contingenza (salvo la gradualità prevista dall'articolo 9).

Il disegno di legge precisa infine che il valore stabilito è inderogabile.

In tal modo vengono eliminate alcune posizioni di privilegio, che si erano formate sotto le vecchie discipline e che erano state oggetto di attenzione nel corso del dibattito sulla « giungla retributiva ». Tali posizioni peraltro erano già state ridotte negli ultimi anni dalla contrattazione collettiva.

L'articolo 2 ricalca il testo dell'articolo 2121 del codice civile che non si ritiene utile modificare, dato che su di esso si è consolidata la giurisprudenza.

A tale norma sperimentata si aggiunge peraltro l'inciso « salva diversa disposizione dei contratti collettivi », che restituisce all'autonomia collettiva la facoltà di determinare l'entità del trattamento e la possibilità, in futuro, di ampliare o diminuire la formazione di questo tipo di risparmio vincolato.

Il tasso di rivalutazione del risparmio del lavoratore (articolo 3) tiene conto, in modo congiunto, di un rendimento fisso dell'1,5 per cento e dei prezzi al consumo dell'indice ISTAT, attenuato però al 75 per cento (come è nella legge sull'equo canone). La formula adottata ha come conseguenza che la rivalutazione è meno sensibile in periodi di alta inflazione (al 16 per cento di inflazione il tasso corrisponderebbe al 13,5 per cento) e soltanto al 6 per cento di inflazione corrisponderebbe una pari rivalutazione. A livelli inferiori di inflazione si riuscirebbe a garantire un modesto rendimento, garanzia che appare utile, data la natura vincolata e a lungo termine del risparmio in oggetto.

L'articolo 4, relativo all'anticipazione di parte del trattamento economico di fine lavoro in costanza di rapporto, stabilisce le condizioni e i limiti tassativi entro i quali l'eventuale richiesta del lavoratore può essere soddisfatta.

La condizione di base per la richiesta dei singoli lavoratori è la prestazione di almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e l'anticipazione non può essere superiore al 60 per cento del trattamento cui il singolo lavoratore avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto al momento della richiesta.

La richiesta del lavoratore deve essere giustificata e comprovata da necessità di particolare importanza per il lavoratore e la sua famiglia, quali il sostenimento di spese sanitarie straordinarie e l'acquisto della prima casa di abitazione.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta a tutti i fini dal trattamento di fine rapporto, anche nel caso dell'indennità spettante ai superstiti per morte del lavoratore. Le richieste avanzate sono soddisfatte soltanto entro i limiti annui del 10 per cento degli aventi titolo e comunque per un numero di lavoratori non superiore al 4 per cento del totale dei dipendenti.

Il doppio limite relativo alle aziende tende a garantire il mantenimento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni entro un'entità contenuta anche per le aziende ad elevata anzianità di servizio del personale o nel caso di aumento nel tempo della medesima.

Sono escluse dall'applicazione della norma le aziende dichiarate in crisi dalla legge numero 675 del 1977, relativa alla ristrutturazione e riconversione industriale.

Viene infine previsto che i contratti collettivi e i patti individuali possano prevedere limiti più ampi nella corresponsione delle anticipazioni. Tale norma tende in primo luogo a consentire una eventuale evoluzione dell'istituto in base al consenso delle parti sociali ed in secondo luogo a non porre impedimenti legali (come esistono invece nella vigente normativa dell'indennità di anziani-

tà) alla disponibilità volontaria con il consenso dell'imprenditore.

L'articolo 5, nel più ampio quadro delle disposizioni contenute nel codice civile in materia di privilegi, intende disciplinare la collocazione dei crediti relativi al trattamento conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro in relazione all'importanza che appare corretto conferire a tali crediti.

Pertanto, si è ritenuto opportuno non solo privilegiare i crediti in questione nei confronti di quelli chirografari, ma anche estendere il privilegio sul prezzo degli immobili nell'eventualità di esecuzione infruttuosa sui beni mobili del debitore.

L'articolo 6 reca una norma sostitutiva della disciplina vigente dell'indennità di mancato preavviso, resa necessaria per il fatto che l'articolo 2121 del codice civile congiuntamente regola tale istituto e l'indennità di anzianità, mentre il nuovo trattamento di fine rapporto viene esclusivamente regolato dal presente disegno di legge.

L'articolo 7 prevede per il personale navigante la sostituzione dell'indennità di fine rapporto con il nuovo trattamento commisurato alla retribuzione come determinata dalla contrattazione collettiva.

L'articolo 8 delimita il campo di applicazione della legge che copre l'intera area del rapporto di lavoro a regime privatistico. Il riferimento a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate ed a qualsiasi fonte disciplinate è effettuato con la stessa terminologia adottata con la legge n. 91 del 1977, in modo che il campo di applicazione sia esattamente coincidente.

L'articolo 9 prevede la reintegrazione graduale nella retribuzione, ai fini del calcolo delle mensilità future del trattamento di fine rapporto, dei punti dell'indennità di contingenza maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e sino al 31 maggio 1982.

La gradualità è stata diluita nel tempo (sei rate semestrali) per una durata complessiva dell'operazione di tre anni e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Tale gradualità attenua sensibilmente l'onere dell'operazione nei primi anni di at-

tuazione della riforma e tende a ridurre o annullare eventuali influenze negative sulla mobilità dei lavoratori, poichè non determina attese di consistenti aumenti di trattamento di fine lavoro a scadenze ravvicinate.

L'equiparazione tra operai e impiegati non costituisce soltanto una delle richieste delle organizzazioni sindacali, ma una linea di tendenza di lungo periodo della contrattazione collettiva e si estende a tutti i trattamenti normativi anche a contenuto economico.

Nel settore terziario e in taluni settori industriali l'equiparazione costituisce un'acquisizione già realizzata da tempo.

Allo scopo di tener conto della situazione assai differenziata ancora presente nei settori industriali e di graduarne l'onere si è fissata (articolo 10) la data della realizzazione completa al 31 dicembre 1989, lasciando alla contrattazione collettiva la facoltà di determinare le tappe intermedie di ravvicinamento.

L'articolo 11 dispone la soppressione del fondo indennità impiegati previsto dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, in quanto la sua esistenza non appare più giustificata dalla nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, tanto più

che finora il fondo stesso non è stato caratterizzato da un effettivo perseguimento dei fini istituzionali anche per le reiterate proroghe di sospensione dell'obbligo dei versamenti a carico dei datori di lavoro.

Con l'articolo 12, prevedendo l'abrogazione delle norme, sono state indicate le principali fonti normative che hanno regolato precedentemente l'istituto dell'indennità di anzianità.

Si è ritenuto opportuno chiarire che le norme del presente disegno di legge sostituiscono le clausole dei contratti collettivi che regolano in modo difforme la materia.

Si è chiarito altresì che il trattamento previsto dal presente disegno di legge, ogni qualvolta norme di legge o norme aventi forza di legge richiamino gli istituti dell'indennità di anzianità (v. obbligo di accantonamento in bilancio per le società — articolo 2429 del codice civile) o di fine lavoro o comunque di buonuscita, si intende ad essi sostituito.

Con l'articolo 13, infine, si stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si fissa la decorrenza degli effetti dal 1° giugno 1982, al fine di evitare ai datori di lavoro calcoli laboriosi del nuovo trattamento di fine rapporto.

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

Art. 1.

(Trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una mensilità pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.

La suddetta mensilità è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Retribuzione annua)

Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del precedente articolo 1, comprende le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Art. 3.

(Tasso di rivalutazione)

Il trattamento di cui all'articolo 1, ivi compreso quello indicato al terzo comma dello stesso articolo 1, con esclusione della mensilità maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Art. 4.

(Anticipazione)

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 60 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Collocazione sussidiaria sugli immobili)

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2776. — *Collocazione sussidiaria sugli immobili.* — I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonchè all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente ».

Art. 6.

*(Computo dell'indennità
di mancato preavviso)*

L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2121. — *Computo dell'indennità di mancato preavviso.* — L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

Art. 7.

(Personale navigante)

Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dalla presente legge.

Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

(Campo di applicazione)

Le norme della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.

Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.

Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

(Computo nella retribuzione dei punti di contingenza pregressi)

A parziale deroga all'articolo 2 della presente legge, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:

- 25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;
- ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;
- ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;
- ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;
- ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;
- ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;
- i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 10.

(Parificazione)

Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in

ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.

Entro tale data tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di « sottufficiale » e di « comune ».

Art. 11.

(Suppressione del Fondo indennità impiegati)

Il Fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.

Le disponibilità del Fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91, e l'articolo 2120 del codice civile.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro e di buonuscita comunque denominate.

Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la suddetta materia.

Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al secondo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui alla presente legge.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1982.